



SCHEMA DI Convenzione ex art. 12 Legge 241/90 tra Unione Terre d'Argine e i gestori privati dei servizi educativi per l'infanzia per la concessione di contributi per favorire la riduzione degli oneri a carico delle famiglie di cui alla DGR 1072/2024 "Misura per la riduzione degli oneri a carico delle famiglie e per favorire l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni per l'anno educativo 2024/2025 PR FSE+2021/2027 Priorità 3. Inclusione Sociale – Obiettivo specifico k)"- Azione B, CUP G61I24000270009.

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna ha approvato la "Misura per la riduzione degli oneri a carico delle famiglie e per favorire l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni per l'anno educativo 2024/2025 PR FSE+2021/2027 - Priorità 3. Inclusione Sociale – Obiettivo specifico k)" con deliberazione di Giunta n. 1072 del 11/06/2024;

- con tale misura, come disposto nell'Allegato 1 della citata DGR 1072/2024, la Regione interviene per sostenere l'accesso ai servizi educativi secondo due azioni:

- o **Azione A:** promozione di un sistema di quantificazione degli oneri a carico delle famiglie da parte dei Comuni/Unioni per l'a.e. 2024/2025 che preveda l'esenzione per i nuclei con ISEE inferiore a € 40.000,00, anche in complementarietà con la misura "Bonus asilo nido" erogata dall'INPS, nei Comuni montani e nei Comuni classificati nella strategia STAMI della provincia di Ferrara;
- o **Azione B:** promozione di un sistema di quantificazione degli oneri a carico delle famiglie da parte dei Comuni/Unioni per l'a.e. 2024/2025 che preveda l'abbattimento delle rette, per i nuclei con attestazione ISEE inferiore a € 26.000,00 nei restanti Comuni dell'Emilia-Romagna;

- in base all'Allegato B) della DGR 1072/2024, all'Unione Terre d'Argine è stato assegnato un finanziamento massimo richiedibile pari ad € 465.102,00 per 87 posti, calcolato come copertura dei costi per la frequenza dell'11% dei bambini iscritti nell'a.e. 2023/2024 inseriti nella rilevazione regionale SPIER, al netto delle unità finanziate in esito alle procedure di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 1701/2023 e n. 2039/2023; contributo che fa riferimento all'Azione B, in quanto l'Azione A è riservata esclusivamente a Comuni montani e Comuni classificati nella strategia STAMI della provincia di Ferrara, in cui non rientra l'Unione Terre d'Argine;

ricordato che l'Unione Terre d'Argine ha aderito alla misura regionale "Al nido con la Regione" dalla sua istituzione nell'a.e. 2019/2020, coinvolgendo i gestori di nidi privati del territorio stipulando apposite convenzioni, modificando il sistema tariffario per il



servizio nido e abbassando le rette per le fasce di reddito medio-basse (DG dell'Unione Terre d'Argine nn. 101/2019, 91/2020, 100/2021, 99/2022 e 98/2023);

dato atto che:

- l'Unione Terre d'Argine ha aderito alla misura regionale di cui alla DGR 1072/2024 con propria deliberazione di Giunta n. 81 del 07/08/2024 ad immediata eseguibilità, per dare continuità al contenimento e abbattimento delle rette dei servizi educativi alla prima infanzia per le famiglie con attestazione ISEE pari o inferiore a € 26.000,00, mantenendo il coinvolgimento anche dei gestori privati dei nidi del territorio dell'Unione;
- i posti nuovi per i quali è possibile richiedere e ottenere finanziamento devono rientrare nel sistema di offerta pubblica di servizi educativi 0-3 anni e come tali possono derivare da differenti tipologie di gestione (gestione diretta dell'Unione Terre d'Argine; gestione in appalto a soggetti privati autorizzati al funzionamento e accreditati individuati mediante procedura ad evidenza pubblica; gestione da parte di soggetti privati autorizzati al funzionamento e accreditati, pure individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, convenzionati con l'Unione ai sensi dell'art. 17 L.R. 19/2016);
- l'Unione ha effettuato una procedura di evidenza pubblica con avviso agli atti con prot. _____/2024 in cui ha inteso raccogliere la disponibilità dei gestori privati di nidi a convenzionare posti nido per l'a.e. 2024/2025 al fine di individuare bambini e bambine appartenenti a famiglie con attestazione ISEE pari o inferiore a € 26.000,00;
- l'Unione intende sottoscrivere delle convenzioni, ex art. 12 L. 241/1990 e s.m.i., con i gestori privati di nidi autorizzati al funzionamento e accreditati presenti sul territorio dell'Unione;

L'Anno 2024, data del protocollo finale:

ACCORDO TRA

il Dott. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione Terre d'Argine, C.so A. Pio, 91, Carpi, il quale non agisce in proprio, ma in qualità di rappresentante dell'Ente per la carica ricoperta di Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione;

E TRA

_____, nat_ a _____ il _____, agente non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante dell'Ente _____ domiciliato presso la sede a _____, Via _____ codice fiscale/partita IVA _____ con pec _____ titolare di **autorizzazione al funzionamento** n. ____ prot. n.



del _____, e di **accreditamento** n. ____ prot. n. del _____, per il servizio educativo per la prima infanzia denominato _____ sito in Via/Piazza _____, rilasciata dall'Unione Terre d'Argine e richiamato in prosieguo come Gestore,

In esecuzione della Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione n. 1078 del 23/10/2024;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Finalità e oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la concessione di contributi economici per favorire l'accesso e ridurre gli oneri a carico delle famiglie per i bambini in età 0-3 anni per l'a.e. 2024/2025, di cui alla Misura regionale - PR FSE+2021/2027 Priorità 3. Inclusion Sociale - Obiettivo specifico k), disciplinata dalla DGR Emilia-Romagna 1072/2024.

La stipula fa seguito ad una procedura ad evidenza pubblica di selezione dei soggetti gestori di servizi educativi per la prima infanzia privati (nido d'infanzia compresi micronidi, nidi aziendali, sezioni primavera, e servizi sperimentali, questi ultimi esclusivamente in relazione al numero di posti destinati alla fascia 0-3 anni), anche già convenzionati con l'Unione Terre d'Argine ed in possesso dei requisiti prescritti, che si sono impegnati a rispettare una serie di clausole e ad assumere gli oneri che verranno riportati nel presente atto convenzionale.

Le parti sottoscrivono il presente accordo allo scopo di instaurare una collaborazione reciproca, in particolare il gestore privato con la sottoscrizione della presente aderisce alla misura e si rende disponibile a collaborare con l'Unione Terre d'Argine, garantendo:

- la piena fruizione del servizio alle medesime condizioni qualitative (es. accesso, offerta ed esecuzione del servizio, ...) e tariffarie applicate nei nidi a titolarità pubblica;
- la completa collaborazione volta a facilitare le operazioni di rendicontazione alla Regione da parte dell'Unione Terre d'Argine;
- la trasmissione tempestiva dei flussi informativi all'Unione finalizzati a verificare la frequentazione e regolare fruizione del servizio dei bambini/e ammessi ed accolti.

Art. 2 – Determinazione del contributo e modalità di rendicontazione

Il contributo unitario regionale assegnabile a ciascun posto, in base al punto 6 dell'Allegato 1 alla DGR 1072/2024, è pari ad € 5.346,00 per l'intero a.e. 2024/2025 (corrispondente a una durata standard di 10 mesi, settembre-giugno). Il contributo è stato determinato in applicazione delle Unità di Costo Standard per il servizio nido.



Ai posti convenzionati **verranno applicate le rette/tariffe del servizio di nido valide per l'Unione, in base al vigente Disciplinare delle rette e tariffe (ex. Deliberazione di Giunta Unione n. 81/2024)**, retta/tariffa calcolata in base all'attestazione **ISEE 2024** presentata dalla famiglia, che dovrà essere **pari o inferiore ad € 26.000,00**, così come previsto dal punto 5 dell'Allegato 1 alla DGR 1072/2024.

La famiglia sarà tenuta al pagamento della retta, così come calcolata dal Servizio Bilancio, Accesso e Servizi Amministrativi del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell'Unione, direttamente al gestore e l'Unione rimborserà al gestore la differenza tra la retta privata (rimasta invariata dall'a.e. 2019/2020, se non per una quota minima non superiore al 10% corrispondente ad una quota stimata utile per compensare i rincari derivanti dal costo dell'energia, delle utenze e delle materie prime) e la retta calcolata dall'Unione e applicata alla famiglia in base all'attestazione ISEE presentata. In particolare, il gestore si impegna a trasmettere i registri presenza dei bambini beneficiari per l'a.e. 2024/2025, di norma entro dicembre 2024 per il periodo settembre 2024-dicembre 2024 ed entro il mese di luglio 2025 per il periodo gennaio 2025-giugno 2025.

In base alla documentazione ricevuta, verrà calcolata la quota di contributi spettanti per ciascun posto, prendendo come riferimento il sistema tariffario applicato dal gestore privato, così come comunicato in occasione dell'adesione alla misura regionale.

Compatibilmente con i trasferimenti regionali e le regole di rendicontazione, verrà erogato un acconto sull'annualità 2024 pari al 40% dei contributi stimati sulla base dei dati comunicati e, successivamente, in seguito alla rendicontazione della Misura e ai controlli da parte della Regione, il saldo pari al rimanente 60% sull'annualità 2025.

Tenuto conto che l'erogazione del contributo dipende da contributi regionali, in caso di trasferimento da parte della Regione delle risorse spettanti in un'unica tranche a saldo, in seguito all'approvazione delle risultanze del controllo rendicontale e quindi della spesa effettivamente ammissibile, l'Unione si riserva di disporre la liquidazione dei contributi spettanti in un'unica soluzione a saldo.

L'Unione si riserva inoltre, in particolare sull'articolo in oggetto, eventualmente di integrare la convenzione con ulteriori specifici addendum, nel rispetto delle clausole contenute nell'avviso pubblico e nella convenzione in oggetto.

Art. 3 – Gestione di eventuali ritiri o cambio regime di frequenza

Il regime di frequenza scelto ad inizio anno educativo, indicato dalle famiglie nella domanda di agevolazione tariffaria, di norma rimane invariato nel corso di tutto l'anno educativo. Nel caso in cui una famiglia manifesti la volontà di modificare il regime di frequenza, il gestore dovrà presentare formale richiesta scritta all'Unione e tale richiesta verrà valutata in base alla disponibilità di risorse di bilancio. Al termine della verifica istruttoria verrà dato formale riscontro. Il gestore non potrà quindi autorizzare



nessun cambio di regime di frequenza prima di aver ricevuto il formale nulla osta da parte dell'Unione Terre d'Argine.

Art. 4 – Obblighi dell'Unione delle Terre d'Argine

L'Unione delle Terre d'Argine si impegna a:

1. definire e inviare ai gestori privati la retta di frequenza mensile sulla base dell'attestazione ISEE della famiglia: le famiglie dovranno avere una dichiarazione ISEE pari o inferiore ad € 26.000,00 per poter accedere al contributo;
2. rimborsare al gestore la differenza tra la retta privata (rimasta invariata dall'a.e. 2019/2020, se non per una quota minima non superiore al 10% corrispondente ad una quota stimata utile per compensare i rincari derivanti dal costo dell'energia, delle utenze e delle materie prime) e la retta calcolata dall'Unione e applicata alla famiglia in base all'attestazione ISEE presentata;
3. compatibilmente con i trasferimenti regionali e le regole di rendicontazione, erogare un acconto sull'annualità 2024 pari al 40% dei contributi stimati sulla base dei dati comunicati e, successivamente, in seguito alla rendicontazione della Misura e ai controlli da parte della Regione, erogare il saldo pari al rimanente 60% sull'annualità 2025.

Art. 5 – Obblighi del gestore

Il gestore si impegna a:

1. mantenere invariato il proprio sistema tariffario rispetto all'a.e. 2019/2020, se non per una quota minima non superiore al 10% corrispondente ad una quota stimata utile per compensare i rincari derivanti dal costo dell'energia, delle utenze e delle materie prime;
2. indirizzare gli utenti a presentare domanda di agevolazione tariffaria tramite modalità on line, direttamente dal sito dell'Unione Terre d'Argine;
3. applicare la riduzione tariffaria alle famiglie, così come calcolata e comunicata dagli uffici amministrativi del Settore Servizi Educativi ed Istruzione, per ciascuno dei mesi di frequenza;
4. trasmettere via mail agli uffici amministrativi del Settore Servizi Educativi e Istruzione, i registri presenza dei bambini beneficiari della Misura, come meglio specificato all'art. 2 della presente;
5. collaborare, per quanto di propria competenza, con l'Unione per il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento UE 2021/1060, così come previsto dal punto 14 dell'Allegato 1 alla DGR 1072/2024;
6. presentare ogni altra documentazione utile, che sarà richiesta dalla Regione in sede di rendicontazione della misura stessa.



Il gestore privato si impegna altresì a:

- osservare la normativa nazionale e regionale in materia e in particolare il D.lgs 65/2017 e successive disposizioni attuative la L.R. 19/2016 e le successive Direttive regionali Emilia-Romagna nn. 1564/2017, 704/2019 e 31/2021, nonché di tutto ciò espressamente richiamato nella DGR 1072/2024;
- i regolamenti e le disposizioni dell'Unione Terre d'Argine in materia di servizi alla prima infanzia, a titolo esemplificativo: la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 6 del 21/03/2007 "Approvazione del Regolamento dei nidi d'infanzia comunali dell'Unione Terre d'Argine" e tutte le successive modifiche, integrazioni e disposizioni attuative; la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 18 del 26/03/2014 "Approvazione del Regolamento delle scuole d'infanzia comunali dell'Unione Terre d'Argine" e tutte le successive modifiche, integrazioni e disposizioni attuative; la Deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 15 del 27/09/2021, ad oggetto "Approvazione del "Patto per la Scuola" del territorio dell'Unione Terre d'Argine - anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025", in particolare all'art. 6 "Il Sistema Integrato territoriale di educazione ed istruzione (0-6 anni)"; la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 26 del 29/12/2021 "Approvazione del Regolamento sul rilascio delle autorizzazioni al funzionamento, sull'accreditamento e vigilanza dei servizi per la prima infanzia";
- impiegare personale assunto con regolare contratto di lavoro, in relazione alla normativa e ai contratti di settore vigenti;
- essere in regola con i versamenti dei contributi INPS ed INAIL;
- designare un proprio referente della Misura regionale nei rapporti con l'Unione;
- rispettare e verificare il rispetto del proprio personale e dei minori accolti della normativa vigente sugli obblighi vaccinali;
- segnalare all'Unione le situazioni nelle quali la famiglia non abbia provveduto a versare la retta;
- osservare comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza; in tal senso è in palese contrasto con i principi della misura in oggetto e della presente convenzione l'applicazione di qualsiasi incremento tariffario. Eventuali condotte adottate in tal senso comportano la richiesta di risoluzione del rapporto convenzionale da parte dell'Unione.

Si richiamano inoltre, gli adempimenti di cui alla L. 124 del 2017, in cui all'art. 1, commi da 125 a 128, stabilisce che i beneficiari di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, provvedano agli obblighi di pubblicazione previsti dalle stesse disposizioni.

Non devono essere pubblicati importi inferiori complessivamente a € 10.000 e si deve fare riferimento al criterio contabile di cassa.

Gli obblighi di pubblicazione sono consultabili sul sito FSE+ al seguente indirizzo:



<https://formazione lavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/obblighi-di-pubblicazione-dei-beneficiari>

Art. 6 – Calcolo contributo

Ai fini dell'erogazione del contributo al gestore, l'Unione rimborserà al gestore la differenza tra la retta privata (rimasta invariata dall'a.e. 2019/2020, se non per una quota minima non superiore al 10% corrispondente ad una quota stimata utile per compensare i rincari derivanti dal costo dell'energia, delle utenze e delle materie prime) e la retta calcolata dall'Unione in base al sistema tariffario in vigore per l'a.e. 2024/2025 e applicata alla famiglia in base all'attestazione ISEE presentata, per i mesi di frequenza.

Eventuali costi aggiuntivi non ricompresi nella retta mensile, quali pasti, prolungato, ecc... non verranno considerati ai fini della presente misura.

Art. 7 – Durata della convenzione

La presente convenzione sottoscritta dalle Parti ha durata pari ad un anno educativo dal 1/09/2024 al 30/06/2025. Sarà eventualmente aggiornato in caso di rifinanziamento della Misura da parte della Regione Emilia-Romagna

Art. 8 – Controversie

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Modena o il Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia Romagna.

Art. 9 – Registrazione

La Presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 10 - Controlli

L'Unione si riserva la facoltà di effettuare controlli in merito alla veridicità della documentazione presentata sia a corredo delle domande di contributo, sia in sede di rendicontazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.

Art. 11 – Clausole di Risoluzione

Possono dare luogo a risoluzione della convenzione, secondo le clausole che verranno fissate nella convenzione medesima, le seguenti circostanze:

- a) L'Unione non provveda al pagamento della quota stabilita dalla convenzione per un periodo superiore ai tre mesi dalla data stabilita;
- b) il Gestore non presenti la documentazione e non rispetti gli oneri informativi richiesti per la gestione della misura nei termini previsti dal presente avviso e dalla convenzione;



- c) il Gestore incorra in violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato;
- d) Il Gestore presenti, nel corso del procedimento, dichiarazioni non veritiere, atti falsi o copie non conformi all'originale, secondo quanto stabilito dall'art. 75 del DPR 445/2000.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di far valere la presente clausola in caso di gravi irregolarità o di svolgimento dell'iniziativa in modo difforme rispetto a quanto stabilito dalla presente convenzione, dall'avviso, dalle norme nazionali, dalla legge regionale e relative direttive applicative, dai regolamenti e dalle diverse disposizioni locali in materia.

Art. 12 - Recesso

L'Unione Terre d'Argine si riserva di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. In tal caso l'Ente Locale regolerà, con l'ausilio dei Gestori, i rapporti con le famiglie beneficiarie. Trattandosi di misura finalizzata a fornire sussidi e aiuti alle famiglie, in caso di recesso da parte del Comune i Gestori non potranno in ogni caso vantare alcun diritto e/o indennizzo in loro favore.

I Gestori possono recedere nel corso della durata dalla Convenzione per gravi ragioni, previo avviso alle famiglie.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda alla deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1072 del 11/06/2024, alla deliberazione di Giunta dell'Unione Terre d'Argine n. 81 del 07/08/2024, alla determinazione dirigenziale n. 1078 del 23/10/2024 e all'Avviso pubblico relativo alla misura in oggetto.

Art. 13 - Privacy e designazione a responsabile del trattamento (art. 28 del R.E. 2016/679)

Al momento della stipula della convenzione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, il gestore privato è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dell'Unione Terre d'Argine come indicato nell'Allegato A – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO. Il Responsabile del trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile. L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del



trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri (vedi Allegato A – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO) che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.

La nomina è da intendersi valida per tutta la durata della convenzione relativa al servizio in oggetto che vincoli il gestore privato al Titolare del trattamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente del Settore Servizi Educativi e Istruzione Unione delle Terre d'Argine

Il legale rappresentante



ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 28 Regolamento Europeo 2016/679

tra

Unione Terre d'Argine, con sede legale a Carpi (MO), in C.so A.Pio, 91, P.IVA 03069890360 (di seguito anche **"Titolare del trattamento"** o **"Titolare"** o **"Ente"**), rappresentato ai fini del presente accordo da _____ in qualità di Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione,

e

[*indicare denominazione/ragione sociale del soggetto terzo che sottoscrive l'accordo*], con sede legale [*indicare indirizzo sede legale del soggetto terzo, Comune e Provincia*], C.F. e P.IVA [*indicare C.F. e P. IVA del soggetto terzo*] (di seguito anche **"Responsabile del trattamento"** o **"Responsabile"**), rappresentata ai fini del presente accordo da [*indicare nome e cognome del rappresentante del soggetto terzo che sottoscrive l'accordo*], in qualità di [*indicare, ad esempio, se rappresentante legale, Dirigente, ecc ecc...*],

Premesso che

- a) le parti hanno in corso un rapporto regolato da specifica convenzione per effetto della quale il Nido _____ ha accettato di convenzionare posti nido/sezioni primavera, applicando il sistema tariffario dell'Unione Terre d'Argine sulla base dell'adesione alla Misura per la riduzione degli oneri a carico delle famiglie e per favorire l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni per l'anno educativo 2024/2025 PR FSE+2021/2027 - Priorità 3. Inclusion Sociale – Obiettivo specifico k) di cui alla DG Regione Emilia-Romagna n. 1072/2024, e nello specifico per poter fornire il servizio, il gestore privato potrebbe dover trattare i dati personali per conto del Titolare esclusivamente in esecuzione del Servizio stesso e per effetto della specifica convenzione, della quale il presente Accordo è parte integrante;
- b) Il Regolamento UE 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati) [di seguito anche "Regolamento"], consentono a qualsiasi Titolare del trattamento dei Dati Personali di ricorrere ad uno o più Responsabili che trattano dati per conto del Titolare stesso, a condizione che tali soggetti presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato;

si conviene e si stipula quanto di seguito riportato.

1. Valore delle premesse e invariabilità dell'Accordo

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e ad esse le Parti intendono attribuire valore negoziale.

Le parti si impegnano a non modificare l'Accordo se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.

Ciò non impedisce alle parti di includere quanto indicato nel presente Accordo in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, il presente Accordo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati



2. Scopo e ambito di applicazione

Scopo dell'Accordo è garantire il rispetto dell'art. 28 paragrafi 3 e 4 del Regolamento e definire le modalità attraverso le quali il Responsabile si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le operazioni di Trattamento dei Dati Personali svolte nel contesto dell'erogazione del Servizio posti nido/sezioni primavera convenzionati ai quali viene applicato il sistema tariffario dell'Unione Terre d'Argine, e per effetto dell'adempimento della convenzione in essere tra le Parti e come specificato nell'allegato 1.

Nel quadro della disciplina dettata dalla citata convenzione, le Parti hanno sottoscritto questo Accordo al fine di garantirsi reciprocamente il rispetto del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei Dati Personali vigenti, stabilendo le tutele e le procedure necessarie affinché il trattamento avvenga nel rispetto delle suddette norme.

Il Titolare del trattamento ha preso atto che il Responsabile presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

Il Responsabile garantisce che la propria struttura ed organizzazione sono conformi alle normative vigenti necessarie l'esecuzione del presente Servizio e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerlo adeguato allo stesso, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri collaboratori e dipendenti) delle presenti istruzioni oltre che di tutte le norme di legge in materia.

Gli allegati da 1 a 3 costituiscono parte integrante dell'Accordo.

Il presente accordo lascia impregiudicato gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento. Il presente accordo non garantisce, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento.

3. Definizioni

Ai fini del presente Accordo, i termini di seguito indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato:

- **"Accordo"**: questo scritto;
- **"Altro Sub-Responsabile del trattamento" o "altro SUB-Responsabile"**: (sia in forma singolare sia plurale) ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato dal Sub-Responsabile del trattamento sulla base dell'autorizzazione, specifica o generale, del Titolare e del Responsabile che si impegna a trattare i Dati Personali del Titolare, in adempimento degli obblighi del Responsabile Principale e del Titolare del trattamento ai sensi del presente Accordo;
- **"Autorità di vigilanza"**: qualsiasi autorità, incluso il Garante della protezione dei dati personali, che abbia il potere di monitorare e far rispettare l'osservanza del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei Dati Personali del Servizio.
- **"Dati Personali"**: ai fini del presente Accordo, i Dati Personali sono i dati relativi ad **Interessati**, trattati in connessione con il Servizio fornito dal Responsabile del trattamento al Titolare e hanno il significato stabilito nel Regolamento, comprendendo, solo nei limiti in cui sono trattati dal Responsabile, anche le categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento.
- **"Diritti degli Interessati"**: i diritti cui sono destinatari gli Interessati ai sensi del Regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo i Diritti degli Interessati includono il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei Dati Personali, di richiedere la limitazione del trattamento in relazione all'oggetto dei dati o di opporsi al trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati;
- **"Interessato"**: (sia in forma singolare sia plurale) **persona fisica identificata o identificabile** alla quale si riferiscono i Dati Personali. Ai fini del presente Accordo, l'Interessato ha il significato stabilito nel Regolamento;



- **“Provvedimento”**: il provvedimento del 27 novembre 2008, comprensivo di successive modifiche, con il quale il Garante Privacy ha dettato misure ed accorgimenti per i titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema. In particolare, ai sensi del paragrafo d., del Provvedimento “nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, il titolare o il responsabile esterno devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema”. Provvedimento “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” del 27 novembre 2008 così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009
- **“Regolamento”**: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali e sulla libera circolazione di tali dati;
- **“Responsabile” o “Responsabile del trattamento”**: in generale, una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro ente che tratta i Dati Personali per conto del Titolare;
- **“Responsabile della protezione dei dati”**: soggetto designato rispettivamente dal Titolare e/o dal Responsabile in conformità agli art. 37 e ss. del Regolamento;
- **“Servizio”**: il Servizio erogato dal Responsabile nei confronti del Titolare, come definito nella convenzione in essere;
- **“Sub-Responsabile del trattamento”**: (sia in forma singolare sia plurale) ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato dal Responsabile Principale sulla base dell’autorizzazione, specifica o generale, del Titolare e che si impegna a trattare i Dati Personali del Titolare, in adempimento degli obblighi del Responsabile Principale ai sensi del presente Accordo;
- **“Titolare del trattamento” o “Titolare”**: in generale, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che, da solo o in collaborazione con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali;
- **“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **“Violazione dei Dati Personali”**: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

4. Dettagli sui Trattamenti effettuati dal Responsabile

Lo scopo, le categorie di dati personali e le finalità del Trattamento dei Dati Personali per le quali sono trattati per conto del Titolare nel contesto dell'erogazione del Servizio sono descritti nell'Allegato 1 al presente Accordo.

5. Obblighi del Responsabile

Il Responsabile si impegna a procedere al Trattamento dei Dati Personali nel rispetto del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati che, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere. In particolare s'impegna a:

- trattare i Dati Personali del Titolare solo se necessario a fornire il Servizio oggetto della convenzione e nel rispetto delle istruzioni scritte del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale a cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del



trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Le istruzioni sono descritte nel presente Accordo. Il Titolare può impartire ulteriori istruzioni documentate successivamente per tutta la durata del trattamento dei dati;

- garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
- informare il Titolare nel caso in cui ritenga che specifiche istruzioni siano in violazione di leggi applicabili in materia di protezione dei dati;
- trattare i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui Allegato 1, salvo ulteriori istruzioni fornite per iscritto dal Titolare del trattamento;
- rispondere prontamente ed adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati conformemente al presente Accordo;
- notificare al Titolare senza ritardo qualsiasi contatto, comunicazione o corrispondenza che potrebbe ricevere da un'Autorità di vigilanza, in relazione al Trattamento dei Dati Personali degli Interessati;
- nel caso in cui il Responsabile nelle operazioni di Trattamento si avvalga di soggetti coinvolti nell'erogazione del Servizio, assicurerà che tali soggetti accedano solo ai dati personali del Titolare nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo previsto nell'Accordo:
 - siano stati debitamente designati per iscritto e abbiano ricevuto le istruzioni previste per legge e impartite dal Responsabile in conformità con gli obblighi che lo stesso ha assunto per effetto del presente Accordo;
 - s'impegnino formalmente alla riservatezza o siano soggetti ad un obbligo legale di riservatezza vietando anche la divulgazione di informazioni, dati riservati senza autorizzazione del Titolare;
 - accedano con credenziali nominative e strettamente riservate solo ed esclusivamente ai dati necessari per l'erogazione del Servizio, sollevando il Titolare del trattamento da qualsiasi responsabilità per il loro operato e nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo previsto dalla convenzione;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei Dati Personali;
- ove applicabile relativamente al Servizio fornito, procedere alla nomina di uno o più amministratori di sistema, individuati tenendo conto della loro esperienza professionale, in particolare con riferimento alle capacità ed affidabilità dimostrate nello svolgimento delle proprie mansioni, nelle forme e con le modalità indicate dall'Autorità di vigilanza ed eventualmente dal Titolare del trattamento, fornendo loro specifiche istruzioni e indicando espressamente i compiti attribuiti. Il Responsabile s'impegna a fornire al Titolare un elenco contenente i nominativi degli amministratori di sistema nominati e i rispettivi compiti attribuiti, provvedendo ad aggiornare l'elenco ogni qualvolta necessario (i.e. arrivo/cambio di mansione/cessazione). La nomina ad amministratore dovrà contenere quanto previsto dal Provvedimento e almeno le seguenti istruzioni:
 - rispettare le istruzioni impartite dal Titolare;
 - le credenziali di autenticazione, ivi incluso quelle che permettono l'accesso ai sistemi del Titolare, sono assolutamente personali e non cedibili, per nessuna ragione. Se si è in possesso di più credenziali di autenticazione, bisogna fare attenzione ad accedere ai dati unicamente con le credenziali relative al trattamento in oggetto. Le credenziali devono essere conservate in modalità sicura.
 - considerare i Dati Personali dei quali avrà conoscenza, nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'incarico ricevuto, di titolarità del Titolare; pertanto dei tali dati non potrà esserne detenuta una copia se non espressamente autorizzati dal Titolare;



- attenersi allo specifico e rigoroso divieto di comunicazione non autorizzata e di diffusione a qualunque titolo delle credenziali di accesso e dei Dati Personali eventualmente conosciuti;
- collaborare con il Titolare mantenendolo informato della gestione e di eventuali anomalie che potrebbero compromettere la sicurezza dei dati;
- informare il Titolare del trattamento in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e in caso di eventuali incidenti;
- svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema designati, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici effettuati dagli stessi amministratori di sistema, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare;
- vigilare affinché le persone autorizzate al trattamento e gli amministratori di sistema che operano sotto la propria direzione e/o autorità rispettino le istruzioni impartite e le misure tecniche e organizzative predisposte, segnalando al Titolare il mancato rispetto di dette istruzioni che potrebbero causare vulnerabilità ai dati trattati per conto di quest'ultimo;
- qualora previsto dalla tipologia di trattamento, prestare particolare attenzione al trattamento dei Dati Personali rientranti nelle categorie particolari o relativi a reati e condanne penali degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, nel corso dell'erogazione del Servizio, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura. Il Responsabile applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari per il trattamento di tale tipologia di dati personali;
- verificare la corretta osservanza, da parte delle persone autorizzate, delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di Trattamento da parte di coloro che operano nella propria struttura;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei Dati Personali;
- vigilare affinché i Dati Personali degli interessati vengano comunicati solo a quei terzi necessari per lo svolgimento del Servizio e i Dati Personali non siano diffusi, salvo espressa autorizzazione del Titolare;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di nuovi trattamenti e/o della cessazione di quelli concordati. Il Responsabile non deve creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione del Servizio;
- conservare la documentazione cartacea contenente Dati Personali nell'ufficio di destinazione originaria, avendo cura di non lasciarla esposta e/o facilmente accessibile, al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati;
- utilizzare esclusivamente mezzi del trattamento dei Dati Personali adeguati alle normative vigenti, ivi compresi i provvedimenti delle competenti autorità, e volti (i) ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati di cui alla normativa applicabile, ivi inclusi i principi della "privacy by design" e "privacy by default" e (ii) ad integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti della normativa applicabile e tutelare i Diritti degli Interessati;
- rispettare, in generale, tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento di Dati Personali, attuando gli eventuali provvedimenti giurisdizionali e/o amministrativi adottati dalla Autorità di vigilanza e ogni altra autorità all'uopo preposta;
- comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente agli artt. 37 e ss. del Regolamento;
- tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento;
- qualora previsto dal servizio erogato, garantire che i server, gli storage, le infrastrutture contenenti dati del Titolare e necessari per la loro gestione siano ubicati nel territorio Italiano o



Europeo. Il Responsabile è obbligato ad avvisare il Titolare qualora tale condizione subisse modifiche. Se il Responsabile del trattamento, per l'erogazione del Servizio, fosse tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.

6. Obblighi del Titolare

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

- garantire che i dati conferiti al Responsabile siano esatti e aggiornati;
- garantire che i Trattamenti effettuati dal Responsabile per lo svolgimento del Servizio siano fondati su una delle condizioni di liceità del trattamento e, in generale, rispettino le condizioni previste dalla Normativa vigente in materia di protezione di dati personali;
- fornire e documentare le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte del Responsabile, per garantire, prima e durante tutto il trattamento il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- comunicare al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei Dati Personali, nonché qualsiasi richiesta da parte di un Interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei Dati Personali o la limitazione o opposizione al trattamento;
- fornire al Responsabile, su sua richiesta, le necessarie informazioni aggiornate per consentirgli la tenuta del registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del Regolamento.

7. Diritti del Titolare

Il Titolare del trattamento ha il diritto di:

- vigilare sull'operato del Responsabile;
- aggiornare il presente Accordo e le istruzioni descritte nelle modalità che riterrà più opportune;
- richiedere al Responsabile contezza scritta della conformità al presente Accordo ed alle istruzioni scritte del Titolare;
- chiedere la cessazione e/o la sospensione del Trattamento qualora il Servizio, a seguito di verifiche successive, non dovesse essere conforme ai requisiti del Regolamento, oppure imposta dalla necessità di adempiere a divieti o obblighi derivanti dalla normativa sul trattamento dei Dati Personali o dalla Normativa Applicabile, e/o a provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza o dall'Autorità Giudiziaria.

8. Autorizzazione alla designazione di Sub-Responsabili

Il Titolare riconosce e accetta che, per il solo scopo di erogare il Servizio e nel rispetto dei termini di cui alla presente convenzione e del Regolamento, il Responsabile del trattamento possa ricorrere ad altri Responsabili del trattamento (di seguito, "Sub-Responsabili"), nel caso in cui lo stesso, per il trattamento dei dati oggetto del Servizio, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere attività e/o prestazioni riconducibili al Servizio.

Pertanto, il Titolare del trattamento fornisce al Responsabile un'autorizzazione generale a ricorrere a Sub-Responsabili, a condizione che il Responsabile:

- informi il Titolare in merito alla scelta, aggiunta cambiamento o sostituzione di qualsiasi Sub-Responsabile e riconosca al Titolare l'opportunità di valutarla, e se del caso opporvisi. Al fine di esercitare il proprio diritto ad opporsi al ricorso da parte del Responsabile a nuovi Sub-Responsabili, il Titolare entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi informerà il Responsabile per iscritto della propria decisione. In caso di opposizione ad uno o più dei nuovi Sub-Responsabili spiegandone le ragioni. In tal caso, il Responsabile farà quanto in suo ragionevole potere per eventualmente rendere disponibile una diversa modalità di erogazione dei servizi oggetto della convenzione in essere tra le Parti ai quali la nuova nomina a Sub-Responsabile afferisca;



- scelga diligentemente il Sub-responsabile, prestando particolare attenzione all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate da quest'ultimo. Il Responsabile è tenuto a stipulare un accordo scritto con qualsiasi eventuale Sub-responsabile il quale deve (i) prevedere nei confronti del Sub-responsabile gli stessi obblighi previsti dal presente Accordo a carico del Responsabile, nella misura applicabile ai Servizi subappaltati, (ii) descrivere i Servizi subappaltati, (iii) le misure tecniche e organizzative che il Sub-responsabile è tenuto ad implementare e (iv) e le modalità di audit da parte del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento o di soggetti terzi, laddove applicabili ai Servizi subappaltati (v) le misure necessarie per proteggere i segreti dell'Ente o altre informazioni riservate compresi i dati personali;
- se richiesto, trasmetterà al Titolare copia del contratto stipulato tra il Responsabile e il Sub-responsabile, omettendo dal medesimo qualsiasi informazione riservata che attenga esclusivamente il rapporto economico tra il Responsabile o il Sub-Responsabile o altri aspetti del rapporto rispetto al quale il Titolare è estraneo;
- verificare che i soggetti nominati Sub-responsabili rispettino e facciano rispettare le istruzioni, gli obblighi e le misure tecniche di sicurezza necessarie in relazione alle specifiche attività di trattamento poste in essere. Su richiesta scritta del Titolare, il Responsabile metterà a disposizione le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in capo a ciascun Sub Responsabile
- mantenga e notifichi al Titolare un elenco dei Sub-Responsabili designati e qualsiasi aggiornamento dello stesso;
- informi il Titolare del trattamento qualora il Sub-responsabile dovesse trasferire i dati in paesi Extra-UE. Solo previa autorizzazione del Titolare il Sub-responsabile potrà procedere a tale trasferimento.

Il Responsabile fornisce nell'Allegato 2 l'elenco dei Sub Responsabili già individuati alla data di sottoscrizione del presente Accordo

Spetta al Responsabile assicurare che ogni Sub-Responsabile presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate, in modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento.

Il Responsabile che ricorre a Sub-Responsabili conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei Sub-Responsabili qualora questi omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati Personali.

Il Responsabile notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del Sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

Il Responsabile del trattamento concorda con il Sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il Sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

9. Diritti degli Interessati

Tenuto conto della natura del Trattamento, il Responsabile s'impegna ad assistere il Titolare consentendogli di adempiere agli obblighi che quest'ultimo ha di dar seguito alle richieste degli Interessati nell'esercizio dei diritti loro riconosciuti dal Regolamento, supportandolo, nella misura in cui ciò sia possibile, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.

Qualora gli Interessati esercitino i diritti loro riconosciuti dal Regolamento presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, questi deve avvisare senza ritardo il Titolare inoltrando le istanze tramite i canali di contatto concordati con il Titolare (e-mail privacy@terredargine.it). Le Parti



riconoscono e accettano che la responsabilità di rispondere a tali contatti, comunicazioni o corrispondenza è esclusivamente del Titolare e non del Responsabile.

10. Violazioni di Dati Personali

In caso di violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento coopera ed assiste il Titolare nell'ottenere le informazioni necessarie per permettere al Titolare l'eventuale notifica all'Autorità di vigilanza competente e ai soggetti interessati, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/(a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679/, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo

- c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche

Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento non oltre le 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza al Dirigente e all'Ind mail privacy@terredargine.it Il Responsabile è consapevole che una violazione non è limitata ai soli accadimenti derivanti dall'esterno, ma include anche incidenti derivanti dal trattamento interno che



violano i principi di sicurezza e riservatezza come definito all'art. 4 punto 12 del Regolamento. Il Responsabile ha l'obbligo della comunicazione della violazione al Titolare anche se le violazioni sono subite dall'eventuale Sub-responsabile. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato 3 tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento.

Il Responsabile che viene a conoscenza di una Violazione dei Dati Personali dovrà adottare le appropriate misure di salvaguardia atte a contenerla e a mitigarne gli effetti.

11. Misure di sicurezza

Il Responsabile dichiara che il Servizio erogato è conforme ai requisiti del Regolamento e s'impegna ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, nonché ogni altra misura indicata dal Titolare, o comunque eventualmente indicata come adeguata dall'Autorità di vigilanza con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato, al fine di proteggere i Dati Personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali).

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il Titolare fornisce nell'allegato 3 un elenco delle misure tecniche e organizzative che il Responsabile deve avere adottato. Il Responsabile, inoltre, s'impegna ad adottare anche quanto previsto dal Provvedimento "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" e di svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici effettuati da quest'ultimi, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare.

Il Responsabile si obbliga, infine, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate, nonché il rispetto di queste da parte dei soggetti che trattano i Dati Personali impegnandosi ad aggiornare le misure di sicurezza implementate alla luce della tipologia dei Dati Personali e dei trattamenti che sono necessari per l'erogazione del Servizio nonché tenendo conto dello sviluppo delle prassi e della normativa in tema di misure di sicurezza.



Il Responsabile comunica per iscritto le soluzioni e l'elenco delle misure individuate ed adottate per rispettare tali obblighi.

12. Audit e verifiche

Il Responsabile s'impegna a mettere a disposizione del Titolare la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente Accordo, consentendo e contribuendo alle attività di revisione - comprese verifiche e ispezioni - realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile riconosce e accetta che il Titolare, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, potrà chiedere al Responsabile la collaborazione per lo svolgimento, all'interno della struttura del Responsabile, di operazioni di verifica dell'esatto adempimento di quanto pattuito. L'attività di verifica potrà concretizzarsi sia attraverso attività di audit ed ispezione effettuate dal Titolare, direttamente o attraverso personale da questo incaricato, presso la sede del Responsabile del trattamento, sia attraverso la richiesta allo stesso di espletare attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate ed all'osservanza delle misure impartite fornendone, a richiesta, documentazione per iscritto. In ogni caso il Titolare s'impegna affinché l'attività di verifica eventualmente svolta presso la sede del Responsabile del trattamento si svolga nel più breve tempo possibile - negli orari di ufficio e in giorni lavorativi - in modalità tale da non arrecare disturbo al regolare svolgimento dell'attività del Responsabile. I costi delle attività di audit saranno sostenute dal Titolare.

Il Responsabile, laddove proceda alla designazione di Sub-responsabili, si impegna a svolgere, a nome e per conto del Titolare, le attività di controllo di cui al capoverso precedente nei confronti di tali ultimi Sub-responsabili e, comunque, si obbliga ad impegnare questi ultimi a consentire i controlli del Titolare.

Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui al presente articolo, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

13. Trasferimenti internazionali

Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata e scritta del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

14. Valutazione d'impatto

Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e per quanto di propria competenza, assiste il Titolare nella realizzazione della valutazione d'impatto relativa alla protezione dei dati e nella consultazione preventiva all'Autorità di Vigilanza, conformemente agli artt. 35 e 36 del Regolamento.



Il Responsabile ha l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e ha l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

15. Inosservanza della convenzione e risoluzione

Fatte salve le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, qualora il Responsabile violi gli obblighi che gli incombono a norma del presente accordo, il Titolare può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali se quest'ultimo non rispetta il presente Accordo. Il Responsabile informa prontamente il Titolare qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente accordo.

Il Titolare ha il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare in conformità del punto precedente e il rispetto del presente Accordo non sia ripristinato entro un termine ragionevole;
- b) il Responsabile violi in modo sostanziale o persistente il presente Accordo, le decisioni vincolanti di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi al presente Accordo o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento Europeo 2016/679.

Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare del trattamento insista sul rispetto.

16. Responsabilità

Qualora dall'inottemperanza degli obblighi previsti dal presente Accordo o dal Regolamento in capo al Responsabile dovesse derivare al Titolare l'applicazione di una sanzione, ivi inclusa una sanzione amministrativa pecuniaria, o qualsivoglia pregiudizio, costo o spesa, il Responsabile sarà ritenuto direttamente responsabile nei confronti del Titolare, obbligandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne il Titolare.

Il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da ogni eventuale danno, spesa, costo o onere derivanti da una Violazione dei Dati Personali subita dal Responsabile o da qualsivoglia Sub-responsabile.

17. Modifiche della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

Nel caso in cui intervengano modifiche della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali per in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi imposti dal presente Accordo, il Titolare può proporre le modifiche del presente Accordo necessarie al rispetto delle nuove previsioni normative. Le modifiche si intendono approvate dal Responsabile se questi non si oppone entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse. Ove l'Accordo sia modificato, il Responsabile del trattamento s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi posti in essere con i Sub-Responsabili. Nel caso in cui il Responsabile non accetti le modifiche dovrà fornire idonea motivazione, e il Titolare e il Responsabile si impegnano a discutere e negoziare in buona fede le possibili modifiche al presente Accordo necessarie al rispetto della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Qualora non venga trovato un accordo durante le negoziazioni del presente Accordo o qualora il Responsabile non motivi il rifiuto delle modifiche proposte dal Titolare, il Titolare avrà facoltà di recedere dal



contratto/ordine di acquisto e dal presente Accordo, con conseguente applicazione dell'articolo 16 del presente Accordo.

18. Cooperazione con l'Autorità di vigilanza

Il Responsabile si obbliga ad informare il Titolare, senza ritardo e per iscritto, in merito ad ispezioni ricevute da parte dell'Autorità di vigilanza o dell'Autorità Giudiziaria aventi ad oggetto questioni rilevanti in materia di protezione dei Dati Personali.

Il Responsabile si impegna altresì a collaborare, su richiesta del Titolare, in qualunque indagine svolta dalle autorità indicate in precedenza e/o qualsiasi altra autorità pubblica italiana o estera.

19. Restituzione e cancellazione dei dati.

Alla cessazione dell'erogazione del Servizio il Responsabile del trattamento, senza alcun costo per il Titolare e senza indebito ritardo, è tenuto a cancellare o, a scelta del Titolare, a restituirgli tutti i Dati Personali, qualora conservati sui sistemi del Responsabile. In caso di cancellazione il Responsabile dovrà adottare sistemi che permettano una cancellazione sicura di tutte le copie esistenti, ivi incluso i back up, entro 30 giorni, certificando e documentando per iscritto l'esecuzione di tali adempimenti, salvo che obblighi di legge impediscano tale cancellazione. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

All'atto della restituzione e/o cancellazione dei dati il Responsabile dovrà fare rispettare le stesse Istruzioni anche al/ai Sub-Responsabile/i (qualora designato/i).

20. Validità, cessazione e modifiche

Il presente Accordo è da ritenersi valido per tutta la durata dell'erogazione del Servizio da parte del Responsabile, così come stabilite nella convenzione in essere tra le Parti e delle operazioni di trattamento ad esso connesse.

Le parti possono proporre eventuali modifiche all'Accordo, ove le ritengano ragionevolmente necessario anche per soddisfare i requisiti delle leggi applicabili alla protezione dei Dati Personali.

Ove l'Accordo sia modificato, il Responsabile del trattamento s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi posti in essere con i Sub-Responsabili.

Luogo e data

Per l'Unione Terre d'Argine
Il Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione

Per il Responsabile, per integrale accettazione dell'Accordo:
Soggetto Gestore Privato del Nido _____



Allegato 1: dettagli sui trattamenti effettuati dal Responsabile

Il presente Allegato include alcuni dettagli sul Trattamento dei Dati Personali che il Responsabile è autorizzato ad effettuare per conto del Titolare, come richiesto dall'articolo 28, par. 3, del Regolamento.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI

I Dati Personali oggetto di trattamento si riferiscono alle seguenti categorie di dati:

- dati di contatto (nome e cognome, indirizzo e-mail, indirizzo postale, numero di telefono)
- data di nascita
- età
- sesso
- altro (si prega di specificare):

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI (OVE PRESENTI)

I Dati Personali oggetto di trattamento si riferiscono alle seguenti Categorie Particolari di Dati Personali:

- Dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail, indirizzo postale, numero di telefono fisso e mobile)
- Data e luogo di nascita
- età
- sesso



- cittadinanza

- Codice fiscale

- disabilità

- Stato di salute e/o malattie

- Condizione familiare (sentenze tribunale minorenni, separazione familiare, affidamento servizi sociali, ecc...)

- Reati o condanne penali

- Casellari giudiziario

INTERESSATI

I dati personali oggetto di trattamento riguardano le seguenti categorie di interessati:

- Iscritti al servizio
- Genitori o tutori degli iscritti

NATURA DEL TRATTAMENTO: *(SPECIFICARE SE SI TRATTA DI TRATTAMENTO CON UTILIZZO DI DOCUMENTI CARTACEI, INFORMATIZZATI, IN CLOUD BACK UP, ECC)*

FINALITA' DEL TRATTAMENTO PER LE QUALI I DATI PERSONALI SONO TRATTATI PER CONTO DEL TITOLARE: Frequenza dei minori presso il nido/sezione primavera, di cui alla DGR 1072/2024 CUP G61I24000270009

DURATA DEL TRATTAMENTO: erogazione del servizio oggetto del presente Accordo erogato per conto del Titolare



Allegato 2

(da compilare da parte del Responsabile)

Elenco dei Sub Responsabili già individuati alla data della stipula dell'accordo

Cognome Nome / Ragione Sociale ed indirizzo	Nome, qualifica e dati di contatto del referente,	Partita Iva	Descrizione, tipologia e natura del Servizio erogato	Nazione di conservazione dei dati	Tempo di conservazione e dei dati



Allegato 3: Istruzioni aggiuntive

Qualora il Responsabile conservi sui propri sistemi dati del Titolare, oppure acceda a sistemi che contengono dati del Titolare, oppure sia previsto dal rapporto contrattuale in essere, il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative qui di seguito specificate, per garantire la sicurezza dei dati personali come previsto dall'art. 32 del GDPR e dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali

Il Responsabile garantisce:

- a.** la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e, ove previsto dal Servizio erogato, la resilienza dei sistemi così da assicurare sempre la disponibilità dei Servizi che vengono forniti e la adeguata protezione dei dati che sono trattati con tali sistemi/servizi di trattamento;
- b.** di proteggere le reti informatiche da sistemi di sicurezza perimetrale (c.d. Firewall) e da altre apparecchiature appositamente predisposte allo scopo e mantenute aggiornate allo stato dell'arte.
Ogni postazione di lavoro del Responsabile deve essere protetta da sistemi di sicurezza contro le minacce informatiche (antivirus) e ne deve essere consentito l'utilizzo unicamente mediante appositi sistemi di autenticazione e profilazione;
- c.** di avere adottato una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- d.** di avere adottato le "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" stabilite da AGID con la circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. L'elenco delle misure è descritto all'indirizzo: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>

Di seguito si riporta in modo esemplificativo e non esaustivo la descrizione delle misure tecniche e organizzative di sicurezza per il trattamento dei dati oggetto del presente Accordo che costituiscono ulteriore specifica di quanto indicato in quest'ultimo.

GESTIONE DEGLI ACCESSI

Per una corretta gestione degli accessi è necessario che il Responsabile implementi misure sia di natura informatica, sia organizzativa. Lo scopo di tale gestione deve garantire l'accesso ai dati personali solo agli utenti interni ed esterni del Responsabile nella misura strettamente necessaria per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

- **Autenticazione degli utenti**

Ciascun utente di un determinato sistema deve essere dotato di un proprio account nominale ed individuale. Questo adempimento è necessario al fine di potere verificare univocamente l'identità dell'utente, riconducendo a lui con certezza le azioni compiute all'interno del sistema, al fine di facilitare il rispetto del principio di accountability.

La connessione fra autenticazione e accountability è stata sottolineata dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento 9101974 del 4/4/2019: *"l'avvenuta condivisione delle credenziali di autenticazione tra più soggetti legittimati alla gestione della piattaforma rappresenta una violazione*



dell'obbligo di predisposizione, da parte del responsabile del trattamento, di misure tecniche e organizzative adeguate”.

Tale adempimento è inoltre incluso negli standard di sicurezza pubblicati dalle organizzazioni internazionali più prestigiose, e non richiede alcun costo aggiuntivo. Il Responsabile del trattamento deve implementare adeguate policy e procedure tali da garantire la corretta identificazione degli utenti e degli amministratori che accedono ai sistemi che gestiscono i Dati Personali del Titolare.

In caso di **accesso dall'esterno**, ogni utente deve essere autenticato in modo corretto attraverso meccanismi di autenticazione sicuri (es.: password, smart card, certificati digitali, tecniche biometriche, ecc...)

Tali meccanismi di autenticazione devono essere oggetto di specifiche politiche di generazione, utilizzo, custodia, aggiornamento e distruzione.

Il Responsabile del trattamento deve identificare il/i custode/i delle password di sistema.

Si ricorda che l'accesso di terzi non autorizzati a dati personali contenuti in aree riservate, costituisce una violazione grave della sicurezza in quanto sfruttabile da qualunque persona.

Il Responsabile deve impartire precise istruzioni agli autorizzati al trattamento affinché adottino le necessarie cautele per assicurare la segretezza delle loro credenziali e la sicurezza dei dispositivi necessari per l'autenticazione.

Occorre inoltre prevedere apposite procedure per la sostituzione degli autorizzati in caso di prolungata assenza o impedimento, al fine di assicurare la disponibilità dei trattamenti di dati.

I diritti di accesso ai Dati Personali delle persone autorizzate sono rivisti a intervalli regolari, secondo il corretto processo di Identity and Access Management del Responsabile.

- **Autorizzazione degli utenti**

Oltre agli account individuali il Responsabile deve definire le categorie di dati accessibili da ogni singolo account in funzione delle autorizzazioni assegnate (attività di profilazione degli accessi).

La necessità di prevedere autorizzazioni specifiche (quantomeno interne ad un'organizzazione) emerge implicitamente anche dall'articolo 29 GDPR, ai sensi del quale "chiunque agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso...". In caso di mancata profilazione dei soggetti autorizzati si configura una violazione ai sensi dell'art. 32 del GDPR e la mancata implementazione di sistemi di autorizzazione comporta la violazione dell'articolo 5 comma 1 lett. f del GDPR.

L'autorizzazione all'accesso ai dati può essere impostata anche sulla base dell'appartenenza di un utente ad un determinato gruppo. I profili di autorizzazione del gruppo devono definire in dettaglio i trattamenti e le azioni consentite.

Al momento dell'assunzione il Responsabile deve prevedere una procedura che gestisca il diritto di accesso ed il relativo profilo dei nuovi assunti in base al proprio ruolo. I profili devono essere verificati periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno.



CONSERVAZIONE E CONDIVISIONE DEI DATI

Il GDPR obbliga l'adozione di misure tecniche ed organizzative e di procedure adeguate per garantire la minimizzazione dei dati. *I dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento.*

Nell'ambito della sicurezza informatica evidenziamo i seguenti casi:

- utilizzo nelle attività quotidiane;
- trasmissione a terzi;
- archiviazione.

- **La protezione dei dati trattati utilizzati nelle attività quotidiane**

I dati utilizzati per le attività quotidiane devono essere in chiaro e non possano essere né pseudonimizzati, né cifrati. Le misure di sicurezza adottate dal Responsabile devono garantire la sicurezza dei dati trasmessi o archiviati.

- **La protezione dei dati trasmessi a terzi**

Il dato trasmesso a terzi può essere intercettato e pertanto il dato condiviso può subire una violazione di confidenzialità. Per questo il Responsabile non deve utilizzare servizi che non prevedono la cifratura sicura dei dati, come ad esempio il protocollo http, che non garantisce una comunicazione sicura sia in termini di riservatezza e integrità dei dati scambiati che di autenticità della fonte.

Il Responsabile deve pertanto crittografare (cryptography in transit) tutti i Dati Personali che transitano all'interno e all'esterno della rete del Responsabile attraverso i protocolli standard la cui sicurezza è assicurata. Il mancato utilizzo di strumenti di crittografia per la trasmissione dei dati si pone in contrasto con quanto previsto dall'articolo 32 del GDPR. La crittografia si applica, ovviamente, anche alle email. L'utilizzo di protocolli di cifratura, come il protocollo TLS e la cifratura end-to-end delle email in trasmissione costituisce, quindi, una misura di sicurezza adeguata ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

- **La protezione dei dati archiviati**

Il Responsabile deve provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto a quanto previsto dal presente Accordo e deve adeguatamente proteggerli. Il Responsabile deve implementare una data retention policy per eliminare i dati non più necessari. Il periodo di conservazione dei Dati Personali deve essere specifico per ogni singola attività di trattamento, nel rispetto degli obblighi legali e/o regolamentari vigenti.

Il personale del Responsabile non deve archiviare dati su supporti digitali portatili, salvo che quest'ultimi presentino le adeguate misure di sicurezza, ivi incluso la cifratura del supporto. L'assenza della cifratura dell'hard disk del dispositivo portatile che contiene dati personali costituisce una vulnerabilità e la sua assenza può essere sanzionata. Si precisa che in caso di



archiviazione di dati su supporti digitali portatili del Responsabile, i dati devono essere conservati anche sui sistemi di archiviazione del Responsabile.

I dati personali di natura particolare (Art. 9 del GDPR) o relativi a reati e condanne penali (Art. 10 del GDPR) archiviati devono essere cifrati o pseudoanonimizzati.

Il Responsabile deve avere adottato una procedura per la dismissione degli asset e dei supporti informatici e deve avere messo in atto procedure di pulizia sicura al fine di rimuovere in via definitiva e certificata tutti i Dati Personali e/o sovrascriverli in modo sicuro prima dello smaltimento o del riutilizzo.

Oltre ai controlli di sicurezza informatica occorrerà prevedere anche controlli amministrativi e fisici, come ad esempio, proteggere adeguatamente i supporti dove sono fisicamente contenuti i dati del Titolare attraverso la chiusura a chiave e il registro degli accessi fisici al luogo di conservazione del supporto.

Supporti cartacei:

Relativamente ai supporti cartacei, si ricorda la necessità di adottare i seguenti criteri di protezione dei dati:

1. Qualsiasi documento in entrata/uscita appartenente a soggetti interessati del Titolare deve essere inserito in apposite cartelline non trasparenti, raccoglitori o buste;
2. Le eventuali rubriche telefoniche in utilizzo su supporto cartaceo devono essere richiuse dopo la consultazione in armadi o cassettiere, che dopo l'orario di lavoro saranno chiuse a chiave;
3. Le copie cartacee delle e-mail inviate e ricevute dovranno essere archiviate in appositi raccoglitori che successivamente verranno archiviati in armadi;
4. Tutti gli archivi cartacei devono essere chiusi all'interno di raccoglitori inseriti in armadi chiusi.

PROTEZIONE DEI DATI E DEI SISTEMI

I dati e i sistemi elettronici devono essere protetti da accessi non consentiti. Il Responsabile deve utilizzare software che permettono il contrasto ai virus e ai malware informatici e devono essere aggiornati periodicamente.

Anche i sistemi operativi e gli applicativi utilizzati per il trattamento dei dati devono essere aggiornati periodicamente.

I soggetti autorizzati devono essere formati al fine di minimizzare il rischio di un utilizzo improprio degli strumenti elettronici.

PROCEDURE DI BACK UP



I dati e i sistemi devono essere protetti da incidenti o violazione dei dati tramite un sistema di backup dei dati almeno giornaliero.

Qualora il Servizio preveda che i dati personali forniti dal Titolare siano contenuti e conservati nei sistemi del Responsabile, questi dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente al fine di eseguire le attività inerenti al Servizio. Copia di tali dati può essere fatta solo a fini esclusivi di back-up, ed è espressamente vietato qualsiasi altro utilizzo, comunicazione, copia (parziale o totale) dei dati stessi senza il preventivo consenso scritto del Titolare.

Il Responsabile deve predisporre e verificare una procedura scritta di ripristino dei back up. Il Responsabile del trattamento deve mettere in atto adeguate procedure per ripristinare la disponibilità dei Dati Personali del Titolare conservati presso il Responsabile in modo tempestivo e continuo. Le procedure di backup devono garantire una conservazione delle copie di backup almeno settimanale e devono prevedere il salvataggio off-line di una retention dei dati non inferiore a 15 gg/1mese per garantire da distruzioni dovute ad attacchi hacker e ransomware.

Il personale autorizzato al back up deve essere identificato per garantire la continuità del Servizio al Titolare.

NETWORK E SISTEMI DI SICUREZZA

Il Responsabile deve prevedere l'utilizzo di sistemi di monitoraggio sul perimetro della propria rete che analizzano il traffico dell'Ente al fine di controllare il flusso dei dati dall'interno verso l'esterno e dall'esterno verso l'interno.

Il Responsabile deve configurare il firewall/router al fine di limitare il traffico, in entrata e in uscita, da reti "non attendibili" (inclusi wireless).

Deve altresì essere negato tutto il resto del traffico ad eccezione dei protocolli necessari all'ambiente che tratta Dati Personali anche del Responsabile. In alternativa è possibile utilizzare firewall evoluti che permettono di predire il traffico e gestirlo tramite sistemi di intelligenza artificiale.

I firewall devono essere configurati al fine di proteggere, verificare e convalidare il traffico che è diretto ai sistemi. Qualsiasi Servizio o traffico non autorizzato deve essere bloccato.

IMPOSTAZIONE DEI LOG DEI SISTEMI

La conservazione e l'analisi dei messaggi di log costituisce una misura di sicurezza essenziale in quanto non solo permette al Titolare di essere sempre a conoscenza degli eventi che si verificano nei propri sistemi (ad esempio, accessi o operazioni compiute dagli utenti), ma soprattutto di essere sempre in grado di dimostrare l'adeguatezza delle misure di sicurezza implementate.



Si ricorda che la registrazione e la conservazione dei log è espressamente richiesta in diversi provvedimenti settoriali emanati dalle autorità di controllo.

In assenza di log non è possibile individuare vulnerabilità, né per quanto riguarda il Titolare, né per quanto riguarda le autorità di controllo.

Inoltre, in assenza di log, non è possibile analizzare ex post le modalità di un attacco e, soprattutto, le conseguenze con riguardo ai dati personali conservati.

Il Responsabile deve altresì attivare sistemi di monitoraggio che devono registrare almeno le seguenti voci nel registro dei log:

- Identificazione dell'utente
- Tipo di evento
- Data e ora
- Fonte dell'evento
- Identità dei dati interessati (qualora il sistema lo permetta)

Il Titolare del trattamento dei Dati Personali ha il diritto di ottenere i log dai Responsabili del trattamento e/o dai Sub-responsabili.

CODICI DI CONDOTTA E CERTIFICAZIONI

Il Responsabile del trattamento aderisce ai codici di condotta e certificazioni qualora pubblicate dal Comitato.

I codici di condotta e le certificazioni non esimono, però, i Titolari da eventuali responsabilità.

ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE DELLE PERSONE

È necessario che il Responsabile attui un programma formale di sensibilizzazione sulla sicurezza per rendere consapevole tutto il personale delle politiche e delle procedure relative alla sicurezza dei Dati Personali.

Per questo il Responsabile deve:

- istruire e formare il proprio personale sulle corrette regole di condotta da adottare per la protezione dei Dati Personali accessibili dai sistemi del Responsabile (ad es: accesso mediante credenziali riservate, implementazione di screen saver con password che si attivano dopo un breve periodo di inattività ecc...).
- istruire e formare il proprio personale sulle corrette regole di condotta da adottare per il trattamento dei Dati Personali contenuti nei documenti cartacei (ad es: in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro assicurarsi che nessuno possa accedere alle informazioni riservate proteggendo i documenti originali e le fotocopie da furto o uso non autorizzato, conservando la documentazione in cassette e armadi chiusi alla fine della sessione di lavoro).

Le responsabilità e i doveri degli autorizzati relative alla riservatezza dei Dati Personali devono essere validi anche dopo la cessazione o il cambio di impiego.



Il Responsabile deve avere in essere chiari accordi contrattuali con i fornitori dei servizi (Sub-responsabili), al fine di pattuire la loro responsabilità in merito alla sicurezza dei Dati Personali che trattano/memorizzano/trasmettono per conto del Titolare.

VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

I processi e gli strumenti per la gestione degli incidenti devono essere correttamente implementati e/o migliorati al fine di consentire il rilevamento e la classificazione delle violazioni dei Dati Personali in modo che siano correttamente comunicati al Titolare affinché possa provvedere entro i termini stabiliti alla gestione della violazione (vedi anche punto 10).

Il Responsabile ha l'obbligo di creare e mantenere aggiornato uno specifico registro delle violazioni dei Dati Personali.